

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 16-06-2022**

,li 16-06-2022

**Registro Generale n. 5**

**ORDINANZA DEL SETTORE SETTORE TECNICO**

**N. 4 DEL 16-06-2022**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: Obbligo manutenzione vegetazione lungo le strade ed aree pubbliche**

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di giugno, il Responsabile del servizio  
**Maietta Umberto**

**ORDINA**

**ACCERTATA** la presenza, lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o rami sporgenti, che si protendono sulla sede stradale, invadendola e costituendo pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, soprattutto in caso di eventi atmosferici avversi (quali temporali, vento e neve), creando, altresì, ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e al flusso luminoso degli impianti di pubblica illuminazione;

**CONSIDERATA** la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

**VISTO** inoltre l'art. 823 codice civile ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689 / 81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

**VISTO E RICHIAMATO** il Codice della Strada (*D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.*) ed in particolare:

- l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni, ecc.. in prossimità delle strade, come precisato dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

- l'art. 18 comma 4 che recita: *“Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”*.

- l'art. 29 che testualmente dispone:

*1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

*2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.*

*4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.....omissis....*

**RIBADITI** gli obblighi relativi alle strade/vie del centro abitato come più sopra richiamati; **RITENUTO** opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (*rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, occultamento flusso illuminazione dei lampioni, ecc.*)

**CONSIDERATO** che:

- la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi;
- la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia costante;
- è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro abitato, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**ACCERTATO** che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie, che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, e di consentire una efficiente illuminazione pubblica;

**VISTI:** *l'art 54 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. letto in combinato disposto con il D.M. 05/08/2008, il vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., e gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;*

---

## O R D I N A

---

1. a tutti i proprietari, possessori e/o tenutari e/o conduttori di fondi, situati ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali, **fuori dal centro abitato, di eseguire entro giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il taglio delle piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia non inferiore a 4 mt., misurata orizzontalmente dal confine della proprietà stradale**, nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato o comunque in cattive condizioni, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche tenendo in considerazione i possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, vento, nevicata, e di rimuovere, entro lo stesso termine di cui sopra, tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami e tronchi sia ramaglia, dalla fascia di rispetto stradale, garantendo la completa pulizia della medesima.
2. a tutti i proprietari, possessori e/o tenutari e/o conduttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali, **sia esterni sia interni al centro abitato**, di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività, alla **manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità del transito e della segnaletica**, o che sono di impedimento alla completa proiezione sull'area pubblica del flusso luminoso dei lampioni dell'impianto di pubblica illuminazione, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare o pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada e di sgombero neve.
3. di provvedere alla pulizia delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
4. di provvedere a tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari e garantire il regolare deflusso delle acque di scolo o meteoriche, scongiurando problematiche di viabilità a causa di impreviste esondazioni da tali canalizzazioni;

## A V V I S A

che in caso di inottemperanza a quanto intimato nei punti **1. - 2. - 3. e 4.** entro il termine indicato nel precedente paragrafo:

- sarà applicata, ai sensi dell'art 7-bis del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta pari ad € 100,00, ai sensi dell'art 16, comma 2, della legge 24/11/1981 n. 681, di € 100,00, fatto salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni previste in via ordinaria dal Codice della Strada, e da altre leggi statali, se ritenute applicabili, sempre tenendo e applicando il principio del *favor rei*;
- che quest'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento, se dotato di valore economico, dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di Legge.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione titolare della strada, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

- che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente intimazione, gli interessati non dovranno richiedere alcun provvedimento autorizzatorio, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; peraltro, nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito, sia veicolare sia pedonale, dovranno preventivamente concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale le modalità e le date e gli orari di svolgimento dei relativi lavori;
- contro il presente provvedimento è ammesso entro sessanta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, che ha valore di notificazione agli interessati, ricorso in via giurisdizionale al TAR competente ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

che l'*Ufficio di Segreteria proceda:*

- *alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del comune e a renderla nota a tutti i cittadini interessati con un avviso sul sito istituzionale del comune, con l'affissione di manifesti negli appositi spazi comunali e, se possibile, negli esercizi commerciali e pubblici in spazi ed aree pubbliche e lungo la rete viaria Comunale Urbana ed extraurbana.*

Dispone l'invio di copia:

- Al Sig. Prefetto di Benevento per le valutazioni di competenza, se ritenute necessarie;
- Alle Forze dell'Ordine Statali (*Carabinieri e Carabinieri-Forestali*) e alla Locale Polizia Municipale, perché provvedano, ognuno per la parte di competenza, all'applicazione delle conseguenziali sanzioni pecuniarie amm.ve previste dal vigente codice della strada ovvero da quanto indicato nella presente intimazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
dott. Maietta Umberto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.06.2022 al 01.07.2022  
Lì, 16.06.2022

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
Carminè Montella